



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione
Piazza Cavour 5
20121 Milano*

Milano, 4 Dicembre 2015

Osservazioni al DCO 544/2015/R/eel “Criteri per la definizione delle tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica nel quinto periodo regolatorio”

Osservazioni generali

Ringraziando per l'utile opportunità di confronto offertaci, desideriamo ribadire alcune considerazioni generali, già espresse in occasione di nostre passate risposte e note.

Con riferimento al meccanismo incentivante a natura premiante per l'elaborazione Analisi Costi-Benefici confermiamo la nostra contrarietà. Tale strumento di analisi è propedeutico ai fini della valutazione di un investimento, e la coerenza con le metodologie ENTSO-E e ENTSO-G è prevista dal Regolamento 347/2013. Accanto a questo, il Regolamento 1303/2013 condiziona il recepimento di finanziamenti europei per progetti infrastrutturali a una Analisi Costi-Benefici secondo lo standard europeo.

Ricordiamo quindi che diversi sono i progetti di Terna rientranti tra quelli d'interesse comune e che per il cavo Italia-Montenegro il gestore di rete nazionale ha partecipato, senza successo, alla prima Connecting Europe Facility – Energy Call for Proposals 2015. Crediamo dunque che **l'adozione di metodologie CBA in aderenza a quelle europee sia una prerogativa insita nell'attività stessa del gestore di rete e non meritevole di una extra-remunerazione.**

Ribadiamo inoltre la nostra contrarietà verso l'ipotesi di equiparazione della remunerazione di riferimento per l'attività commerciale dei venditori integrati e non dal 2016: riteniamo infatti che una tale scelta possa essere accettabile solo quando l'unbundling su tutti i fronti sarà completo e quando l'attuale tutela sarà totalmente superata.

Il ruolo del regolatore nel vigilare sull'ottemperanza delle norme del settore non deve in tal senso mai venir meno: nella consultazione la stessa Autorità promette interventi di enforcement in materia di separazione funzionale. **Già con la Delibera 296/2015 si sono fissati**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

i termini entro i quali i soggetti integrati sono obbligati a soddisfare le richieste imposte già da tempo dalla norma primaria (93/11), concedendo un ulteriore spazio di manovra a chi inottemperante.

Ci attendiamo ora quindi iniziative decisive verso chi agisce nel mercato in maniera non aderente ai dettami legislativi. Questo punto è ora quanto mai importante, anche in vista del prossimo superamento della maggior tutela elettrica e tutela gas.

Osservazioni specifiche

PARTE II – DURATA DEL PERIODO REGOLATORIO E PERIMETRO ATTIVITA’

S1. Osservazioni in merito alla durata del periodo di regolazione.

Come già fatto in risposta alle precedenti consultazioni in tema, condividiamo la scelta di allungamento del periodo regolatorio a 8 anni. Riteniamo tuttavia fondamentale che, con particolare riferimento alla proposta di suddividere in due il periodo regolatorio (NPR1 e NPR2,) eventuali modifiche alla struttura tariffaria sia comunicate agli operatori con almeno un anno di anticipo rispetto alla loro implementazione. Tale preavviso sembra adeguato per permettere agli operatori di adeguare e aggiornare i propri sistemi operativi (sistemi di fatturazione, etc..) senza incorrere in interventi improvvisi che potrebbero inficiare il corretto funzionamento del sistema.

S3. Osservazioni in merito al perimetro dei costi riconosciuti per il servizio di trasmissione.

In merito ai costi di dispacciamento, sosteniamo la scelta di non includerli nei costi riconosciuti per il servizio di trasmissione: l'accorpamento delle due attività (trasporto e dispacciamento) renderebbe più opaco il sistema. Mantenere il recupero dei costi per il funzionamento di Terna relativi all'attività di dispacciamento e di trasmissione in due componenti separate, DIS e TRAS, garantisce una maggiore trasparenza nel monitoraggio delle attività dell'impresa di trasmissione e più agevole visibilità sugli investimenti necessari a Terna per poter compiere la propria attività di dispacciamento.

PARTE VII - CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE

S22. Osservazioni sui criteri di regolazione tariffaria per il servizio di distribuzione.

Non siamo d'accordo con l'introduzione di menù regolatori: offrire alle imprese distributrici la possibilità di scegliere il proprio vincolo di ricavo a copertura dei costi del servizio di



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

distribuzioni è una proposta pericolosa, che si tradurrebbe in un'elevata discrezionalità del distributore.

PARTE VIII - SERVIZIO DI MISURA

S23. Osservazioni sulle ipotesi per la regolazione del servizio di misura.

Non siamo completamente d'accordo su quanto proposto rispetto al trattamento dei dati di misura. In particolare riteniamo non corretto usare la tipologia di utilizzo come driver in base al quale disegnare le categorie a cui estendere il trattamento orario dei dati di misura. Riteniamo semmai più opportuno utilizzare il criterio della potenza, e pertanto suggeriamo di prevedere che l'estensione del trattamento orario sia per il momento riservata ai punti di prelievo con potenza disponibile superiore o uguale a 16,5 kW (15 kW di potenza contrattuale). In un'ottica di miglior rapporto tra costi-benefici, infatti, è nostra opinione che sotto tale soglia il trattamento orario debba essere gestito da dispositivi messi a disposizione del cliente dal proprio venditore.

Inoltre, un'efficace ed efficiente gestione dei dati orari potrà essere attuata solo in subordine al pieno funzionamento del SII e in particolare alla messa a disposizione dei dati ricevuti dai distributori anche ai venditori.

Infine, rispetto alla nuova proposta di estendere il trattamento orario anche a dati di misura dell'energia prodotta nei casi in cui sono presenti impianti di produzione di energia elettrica, vorremmo segnalare che ad oggi non esiste uno specifico flusso informativo che identifichi i punti presso i quali è installato un impianto di produzione. Di conseguenza una tale previsione sarebbe di difficile attuazione, in quanto il venditore sarebbe nell'impossibilità di controllare il dato trasmesso dal distributore.

PARTE V – PROMOZIONE SELETTIVA DEGLI INVESTIMENTI

S18. Osservazioni sui meccanismi di incentivazione degli investimenti di sviluppo dei sistemi di distribuzione nelle aree a forte penetrazione di generazione distribuita a fonte rinnovabile.

Accogliamo con favore la volontà espressa nel presente Documento di Consultazione di promuovere lo sviluppo degli Smart Distribution System da parte di imprese distributrici nel ruolo di facilitatori neutrali del mercato, senza precludere sviluppi futuri di regole e comportamenti virtuosi dei mercati.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

In questo senso condividiamo anche la proposta di sviluppare tramite un approccio regolato le funzioni “osservabilità dei flussi di potenza e delle risorse diffuse” nei livelli OSS1 e OSS2 e “regolazione della tensione MT”. Per quanto riguarda la prima funzione, sottolineiamo in particolare la necessità, in ottica di trasparenza, di metter a fattor comune per il mercato, oltre che per il TSO, i dati in tempo reale relativi ai flussi di energia sulla rete di distribuzione e all’andamento dello sbilanciamento.

Per quanto concernerebbe invece la “regolazione della tensione MT”, esprimiamo perplessità rispetto allo sviluppo della funzionalità 2 livello d1: riteniamo infatti che tale funzionalità debba essere conferita primariamente dal mercato, una volta definite opportune regole di dispacciamento.

Inoltre, pur riconoscendo l’importanza di sviluppare meccanismi virtuosi di condivisione di dati tra il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i distributori, esprimiamo perplessità in merito alla necessità di imporre al gestore della RTN di rendere nota ai distributori la modalità di utilizzo dei dati forniti da questi ultimi per l’approvvigionamento dei servizi di riserva. Non ci risulta infatti chiaro il beneficio per il sistema di tale comunicazione, che ci apparirebbe invece semmai potenzialmente critica in relazione ai soggetti verticalmente integrati.

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi chiarimento nonché futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi

1 Il distributore attiva la funzione di regolazione della tensione locale presso ciascun utente attivo, fornendo i dati necessari per il corretto funzionamento della regolazione del reattivo. L’impianto regola, all’interno della propria capability, la potenza reattiva prodotta sulla base del valore di tensione misurato al punto di connessione.